


*Città di Frattamaggiore*  
*Provincia di Napoli*

C.A.P. 80027 – Tel. 081/8890111- Fax 081/8346616

**REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE**

Approvato con delibera di Giunta n. ....36..... del .....2/11/2015.....



**Indice**

- Art. 1 - Avvocatura Comunale pag. 3
- Art. 2 - Gestione delle controversie pagg. 3 - 4
- Art. 3 - Incarichi ad avvocati esterni pag. 4
- Art. 4 - Altre attività dell'Avvocatura Comunale pag. 4
- Art. 5 - Composizione dell'Avvocatura Comunale pagg. 4 - 5
- Art. 6 - Coordinamento dell'Avvocatura pag. 5
- Art. 7 - Metodo di lavoro e assegnazione degli affari pagg. 5 - 6
- Art. 8 - Doveri di collaborazione pag. 6
- Art. 9 - Dotazione strumentale dell'Avvocatura pag. 6
- Art. 10 - Liquidazione dei compensi professionali pagg. 6 - 7
- Art. 11 - Accesso agli atti pagg. 7 - 8
- Art. 12 - Pratica forense pag. 8
- Art. 13 - Vigenza - Abrogazioni pag. 8
- Art. 14 - Norma finale e di rinvio pag. 8



# Città di Frattamaggiore

Provincia di Napoli

C.A.P. 80027 – Tel. 081/8890111- Fax 081/8346616

## Art. 1

### Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 l. n. 247/2012) e del regolamento degli avvocati iscritti nell'elenco speciale del competente Consiglio dell'Ordine.
3. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa.
4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.
5. L'Amministrazione Comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 l. n. 247/2012).

## Art. 2

### Gestione delle controversie

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune; nei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno; cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. Ai sensi dell'art. 50 del t.u.e.l. n. 267/2000 ed in conformità allo Statuto comunale, l'azione e la costituzione in giudizio sono autorizzate dal Sindaco che, a tal fine, ove non opti per l'archiviazione dell'affare contenzioso, assegna la relativa trattazione all'Avvocatura e conferisce il mandato *ad litem* per ogni singolo grado di giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, il mandato *ad litem* è conferito dal Vice Sindaco o dall'Assessore Anziano. In ambito penale il Sindaco deciderà l'eventuale costituzione di parte civile dell'Ente quale persona offesa in procedimenti relativi a reati contro la P.A.; saranno invece archiviati gli atti relativi ai restanti procedimenti penali nei quali non va curata la costituzione di parte civile dell'Ente quale persona offesa.
3. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c.
4. Le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati, anche in tema di negoziazione assistita, sono autorizzati dalla Giunta Comunale che a tal fine si avvale del parere dell'Avvocatura per gli affari contenziosi gestiti da quest'ultima ovvero del parere degli avvocati esterni che hanno in gestione l'affare; l'eventuale autorizzato atto transattivo è stipulato dalla dirigenza di settore nella cui competenza gestionale amministrativa l'affare si iscrive.
5. La negoziazione assistita va dall'Avvocatura disattesa in materia di responsabilità extracontrattuale connessa alla gestione del demanio stradale e sin d'ora la medesima Avvocatura è a ciò espressamente autorizzata senza necessità di alcun previo pronunciamento giuntale.



# *Città di Frattamaggiore*

*Provincia di Napoli*

C.A.P. 80027 – Tel. 081/8890111- Fax 081/8346616

6. Restano ferme le disposizioni giuntali e sindacali già emanate autorizzatorie della gestione del contenzioso minore da parte del personale dipendente nei settori e nelle materie di propria competenza gestionale ai sensi delle vigenti normative.

## **Art. 3**

### **Incarichi ad avvocati esterni**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco ad Avvocati esterni in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura o quando l'Avvocatura risulti eccessivamente oberata o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente.
2. In ogni caso, il Sindaco provvede allo stesso modo in tema di azioni esecutive preordinate al recupero coattivo di crediti comunali non disponendo l'Ente dei necessari supporti investigativi preordinati alla ricerca dei beni da eseguire.

## **Art. 4**

### **Altre attività dell'Avvocatura Comunale**

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 2, l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti, previo filtro ed assenso da parte del Segretario Generale, consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto.
2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune onde agevolare la soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza.

## **Art. 5**

### **Composizione dell'Avvocatura Comunale**

1. L'Avvocatura Comunale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli Avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma ed iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati.
2. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente comma sono a carico del Comune, ivi comprese quelle occorrenti per il processo telematico civile e, in genere, per la gestione telematica del contenzioso ai sensi della vigente normativa. In applicazione del regolamento per la formazione permanente approvato dal CNF in data 13.07.2007, gli Avvocati, fatte salve le esenzioni previste dalla l. n. 247/2012, hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento.
3. In ossequio ai precetti della legge forense, gli Avvocati sono coperti, a cura dell'Ente, da polizza assicurativa per la responsabilità connessa all'esercizio dell'attività professionale svolta secondo le disposizioni previste dall'art. 12 della L. n. 247/2012.
4. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le



# Città di Frattamaggiore

Provincia di Napoli

C.A.P. 80027 – Tel. 081/8890111- Fax 081/8346616

seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) gestisce la corrispondenza stragiudiziale in tema di richieste di risarcimento danni; f) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura; g) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio nonché quelli conseguenti a sentenze di condanna dell'Ente; h) vigila sugli incarichi conferiti al libero foro e ne riferisce periodicamente alla dirigenza di settore verso cui gli avvocati esterni rispondono della loro prestazione professionale; i) cura la fase amministrativa relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, agli incarichi conferiti a legali esterni, alla registrazione delle pronunce giudiziali, alle incombenze contabili dell'ufficio e a quant'altro conferente ed accessivo al servizio. Il servizio amministrativo è gerarchicamente subordinato alla dirigenza di settore, titolare del peg dell'Avvocatura.

## Art. 6

### Coordinamento dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura è coordinata dall'avv. Luigi Parisi, *primus inter pares* tra gli Avvocati, il quale, nel rispetto dell'autonomia funzionale degli Avvocati, assegna loro gli affari legali e consultivi ai sensi del successivo art. 7.
2. Ogni singolo Avvocato resta responsabile della propria attività professionale e gestisce l'affare in piena autonomia e indipendenza senza interferenze o interdipendenze.
3. La dirigenza di settore vigila attraverso il servizio amministrativo dell'Avvocatura sugli incarichi conferiti a legali esterni e adotta i conseguenti provvedimenti.

## Art. 7

### Metodo di lavoro e assegnazione degli affari

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.l. n. 90/2014, conv. con mod., nella legge n. 114/2014, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli Avvocati interni avviene, quanto ai giudizi ed alle questioni di carattere reiterativo prive di sostanziali aspetti innovativi o controversi, con criteri informativi oggettivamente predefiniti, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale; per il resto, la medesima assegnazione avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, anche maturate in pregresse esperienze, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro, dell'abilitazione alle giurisdizioni superiori, dell'importanza dell'affare, dell'esperienza posseduta nonché della cura di precedenti in materia.
2. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati civici, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono sia all'interno che all'esterno dell'ufficio.
3. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione



# *Città di Frattamaggiore*

*Provincia di Napoli*

C.A.P. 80027 - Tel. 081/8890111 - Fax 081/8346616

di lavoro degli Avvocati è svolta senza vincoli di orario. L'utilizzo del budge elettronico ha la sola finalità di attestare la presenza in ufficio svincolata dall'obbligo di contabilizzazione oraria.

4. Stante la particolarità dello status dei dipendenti Avvocati e la loro autonomia rispetto all'apparato amministrativo, la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente.

## **Art. 8**

### **Dovere di collaborazione**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Avvocatura, sentito il settore interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della necessaria competenza.

## **Art. 9**

### **Dotazione strumentale dell'Avvocatura**

1. La dotazione strumentale dell'Avvocatura è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. In ogni caso, essa deve rispondere ai criteri di efficacia, modernità e competitività per l'ottimale espletamento delle funzioni proprie dell'Avvocatura.

## **Art. 10**

### **Liquidazione dei compensi professionali**

1. La liquidazione dei compensi professionali è operata nell'osservanza dell'art. 9, commi 3 e 5, del d.l. n. 90/2014, conv. con mod. nella legge n. 114/2014.
2. In ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese legali a carico delle controparti, i compensi sono devoluti agli Avvocati secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. Detti compensi, all'esito delle somme concretamente recuperate, sono dovuti all'Avvocatura nella misura del 90%; all'Ente è dovuto il restante 10% del recuperato e l'eventuale supero rispetto al limite quantitativo individuale di cui al comma 6. Il riparto del recuperato quale compenso professionale è così disciplinato tra gli Avvocati in servizio effettivo: a) il 55% del compenso è attribuito al legale che ha patrocinato la lite, anche cumulativamente inteso in caso di mandato congiunto, tale considerando il rendimento individuale connaturato al conseguito esito vittorioso, anche sotto il profilo della puntualità negli adempimenti processuali; b) il 30% è ripartito tra gli Avvocati come segue: b<sup>1</sup>) 10% per attività di studio e/o ricerca in ordine a normativa e giurisprudenza; b<sup>2</sup>) 10% per studio della fattispecie concreta; b<sup>3</sup>) 10% per collaborazione nella stesura dell'atto; c) il 15% del compenso è attribuito all'Avvocato o agli Avvocati che curano la fase stragiudiziale di recupero.
4. La valutazione del rendimento individuale ai fini del riparto di cui al comma 3 è operata dalla dirigenza di settore su relazione dell'Avvocato coordinatore.



# Città di Frattamaggiore

Provincia di Napoli

C.A.P. 80027 – Tel. 081/8890111- Fax 081/8346616

5. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014, conv. con mod. nella legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli Avvocati sono corrisposti i compensi professionali determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014 decurtati del 50% e, per le cause di valore indeterminabile, secondo i valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014 decurtati del 50%. Il riparto avviene secondo i seguenti criteri: a) il 60% del compenso è attribuito all'Avvocato patrocinatore della causa, da considerarsi cumulativo in caso di mandato congiunto; b) il 40% del compenso è ripartito in parti uguali tra gli Avvocati in servizio effettivo; c) in caso di mancata attribuzione della quota di compenso sub b), la stessa resta attribuita all'Avvocato patrocinatore della causa. Detti compensi sono liquidati dal Dirigente del Settore Personale su relazione dell'Avvocato coordinatore.
6. I compensi professionali di cui ai commi 3 e 5, singolarmente o cumulativamente considerati, non possono superare, per ciascun Avvocato, il relativo trattamento economico complessivo in godimento nell'anno di riferimento; l'eventuale supero è riversato nel bilancio dell'Ente (art. 9, comma 7, d.l. n. 90/2014).
7. Detti compensi sono corrisposti al lordo degli oneri riflessi (assistenziali e previdenziali) mentre l'IRAP è a carico dell'Ente. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al comma 5 del presente articolo è costituito in sede di contrattazione decentrata secondo l'importo ivi determinato con vincolo di specifica destinazione tenuto conto dei criteri del pari esplicitati nel citato comma 5. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio.
8. Agli effetti di cui al comma 5 del presente articolo, in caso di esito parzialmente favorevole della lite con integrale compensazione delle spese legali, la misura dei compensi dovuti è rapportata, sotto il profilo valoriale, alle questioni decise con esito positivo per l'Ente. Per sentenza favorevole all'Ente si intendono tutti i provvedimenti decisori, di rito e/o di merito, idonei a neutralizzare, anche parzialmente, nel grado la pretesa azionata in pregiudizio dell'Ente.
9. In caso di mandato congiunto a legale esterno, i compensi professionali spettanti all'Avvocatura sono ridotti del 50%.
10. I compensi professionali competono anche agli Avvocati in quiescenza nei limiti di quanto maturato in pendenza di causa in relazione all'attività professionale svolta quando la sentenza favorevole sopravviene al pensionamento.
11. Nelle forme contabili consentite è utilizzabile il fondo annualmente istituito per l'Avvocatura che in tutto o in parte non venga impiegato nel corso dell'anno solare per la liquidazione dei compensi professionali maturati; i compensi maturati a fondo esaurito saranno remunerati nel corso dell'anno successivo; resta, comunque, fermo il limite invalicabile di cui all'art. 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014.

## Art. 11

### Accesso agli atti

1. Ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/1990 e s.m.i., cogente il segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.



# *Città di Frattamaggiore*

*Provincia di Napoli*

C.A.P. 80027 - Tel. 081/8890111 - Fax 081/8346616

2. I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, al momento della richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale, ovvero allorchè si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose e non si tratti di un procedimento amministrativo.

## **Art. 12**

### **Pratica forense**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'esame di stato.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

## **Art. 13**

### **Vigenza - Abrogazioni**

1. Il presente regolamento opera a decorrere dalla relativa formale approvazione da parte della Giunta Comunale anche per le cause pendenti che vengano decise in sua vigenza.
2. Con la medesima decorrenza resta abrogato il precedente regolamento approvato con delibera di Giunta n. 40 del 22 marzo 2012, come modificato con successiva delibera di Giunta n. 88 del 12 giugno 2013, il quale, in via transitoria, continua a disciplinare esclusivamente i compensi professionali già maturati e non corrisposti in relazione a sentenze favorevoli depositate in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 (25 giugno 2014).

## **Art. 14**

### **Norma finale e di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge forense n. 247/2012, purchè compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale, e le norme previste nel regolamento degli iscritti nell'elenco speciale approvato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.